

VERBALE DI ACCORDO  
del 5 luglio 2017 su

>>>> FONDO DI SOLIDARIETA' <<<<

Fra le Parti sottoscritte,


premessi che:

- a) in data 22 dicembre 2016 Allianz ha avviato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali il percorso di confronto previsto dalle procedure di cui all'art. 15 e così pure – con i successivi incontri del 23 giugno e del 5 luglio 2017 – dalle procedure di cui all'art. 16 del vigente CCNL e ha condiviso con esse informazioni e considerazioni sugli andamenti dell'Impresa; in particolare:
- i prolungati effetti della crisi economica hanno comportato il permanere del calo dei volumi di vendita del settore Danni;
  - il settore Vita, pur avendo parzialmente recuperato margini di profittabilità grazie alla riconversione dei prodotti, ha però mantenuto trend di vendita in forte riduzione per il permanere di tassi di interessi vicini allo zero;
  - l'imprescindibile spinta dei processi di digitalizzazione mantiene alta la necessità di efficientamento;
- b) conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l'Impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un'operazione di riduzione degli organici – così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni – con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando sia lo strumento delle incentivazioni sia il Fondo di Solidarietà di settore;

si conviene quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il "Fondo") avverrà - per i dipendenti della società Allianz S.p.A. in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dall'allegato n° 10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
- 3) Ferme le modalità ed i termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo è possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO entro il 30/06/2023 e che aderiscono - tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all'apposito bando aziendale, emesso da Allianz e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 31/10/2017. In particolare – previa compilazione dell'apposito modulo pubblicato e messo a disposizione da Allianz a partire dal 2.10.2017 - la richiesta di adesione deve essere fatta pervenire entro il termine essenziale del 31/10/2017, corredata obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all'Unità Sviluppo e Gestione Risorse.
- 4) La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto – a scelta dei dipendenti interessati – in una delle seguenti date:
- A. cessazione al 31 dicembre 2017 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2018;
  - B. cessazione al 31 gennaio 2018 e accesso al Fondo dal 1 febbraio 2018;
  - C. cessazione al 28 febbraio 2018 e accesso al Fondo dal 1 marzo 2018
  - D. cessazione al 31 marzo 2018 e accesso al Fondo dal 1 aprile 2018;
  - E. cessazione al 30 aprile 2018 e accesso al Fondo dal 1 maggio 2018;
  - F. cessazione al 31 maggio 2018 e accesso al Fondo dal 1 giugno 2018;
  - G. cessazione al 30 giugno 2018 e accesso al Fondo dal 1 luglio 2018.

Le Parti convengono che il numero massimo totale dei dipendenti che - ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al presente accordo - potranno, in virtù del presente accordo, avere accesso al Fondo è pari a 150, restando, altresì, convenuto che la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita:



- in ordine temporale di accesso al Fondo a partire dalla prima data utile prescelta (pertanto prioritariamente a coloro che optano per la data del 1 gennaio 2018 e a seguire, in successione temporale, per le altre date sopraindicate);
- inoltre, a parità di data prescelta per l'accesso al Fondo, la priorità verrà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ad Allianz la richiesta di adesione prima degli altri.

5) A favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo ai sensi dei punti 2), 3) e 4) che precedono, saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a., b. e c. del presente punto 5), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:

- preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l'Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto.

a. Incentivo

E' previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum - da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo - pari al 5% della Retribuzione Annua Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.

A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 40 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 25 mesi, l'incentivo viene calcolato come segue:  
 $(40.000 \times 5\%) / 12 \times 25 = 4.166$  euro lordi.

Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.

Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, "bonus" e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all'effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.

Corrispettivo Transazione

In aggiunta all'Incentivo di cui sopra, è prevista l'erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 5), del complessivo importo lordo di 500 euro.

b. Polizze

Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate dell'art. 17 del vigente T.U. CIA e le relative prassi in uso.

- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto
- Lett. E. Abitazione, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina
- Lett. F. Nautica

Per lo stesso periodo proseguirà altresì l'applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all'All. 5 del vigente CCNL.

Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continuerà a trovare applicazione la normativa riguardante la "Polizza Conto Corrente" di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.

Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.

Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al "Gruppo Anziani Allianz".

- c. Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente "Allianz Unico" e Prestiti Personali  
Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti "Allianz Unico" in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

Nota a verbale


In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
  - in un'unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c).
- 6) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.
- 7) L'azienda, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro - in conformità alle previsioni dell'art. 14 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell'art. 13 del DM del 17.1.2014 - provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 5 luglio 2017

ALLIANZ S.p.A.




R.S.A. FISAC/Cgil

First/Cisl

UILCA

FNA

SNFIA



Milano, 5 luglio 2017

Spett.li RSA  
Fisac/Cgil  
First/Cisl  
Uilca/Uil  
FNA  
SNFIA

Sede

Oggetto: **Verbale di accordo del 5 luglio 2017**

Con riferimento al Verbale di accordo di cui in oggetto Vi confermiamo che non attiveremo in ogni caso la "seconda fase" di cui alla lettera b) del punto 10 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e - conseguentemente - alla lettera b) del punto 9) del DM 17 gennaio 2014, escludendo fin d'ora qualunque ipotesi di adesione non volontaria da parte dei dipendenti.

Distinti saluti.

Allianz S.p.A.

*hi*

